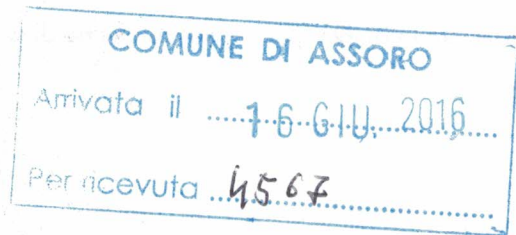


Riscossione Sicilia SpA
Piazza Villadoro 1/3
94100 ENNA



Destinatario
Spett. COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

CAUSA ARENA

notifica

Oggi 15.06.16 lo sottoscritto Roberto Buscetta ho notificato la presente cartella di pagamento

in Assoro VIA CRISA 280

☐ personalmente
al destinatario

☒ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor CRISA ARENA

che si è qualificat
Roberto Buscetta
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

☐ depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Box for affixing the notice to the public notice board.

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02358

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevute di versamento

Deposito Postale

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevute di accreditamento

Deposito Postale



sul
C/C n.1 2488979 di Euro 302,93

Intestato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI ASSORO

Residente in: 94010 ASSORO EN

Cod. Fiscale: 00052420866

N. Documento: 29420160000998647/007

Cod. Rav: 81030634332843912

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
81030634332843912	



sul C/C n.1 2488979

TD 247

INTERSTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

di Euro 302,93

081030634332843912



29481030634332843912

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030634332843912
Eseguito da: COMUNE DI ASSORO	
Residente in: 94010 ASSORO EN	
Cod. Fiscale: 00052420866	
N. Documento: 29420160000998647/007	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Importo in Euro

numero conto

13

Aut. DB 538C-E/0115 del 2/11/2001

<081030634332843912>

00000302+93>

12488979<

247>



Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I **diritti di notifica** rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli **oneri di riscossione** rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i **carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015**, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le **spese esecutive** rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA giorni** dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

segue

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario

segue

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00052420866****NUMERO CARTELLA: 294 2016 00009986 47/007****RIIONE O ZONA:****GRUPPO: 0099**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2016/000015	109T	2013	1	168,00	5,04	15003A000730000
2	2016/000015	671T	2013	1	50,40	1,51	15003A000730000
3	2016/000015	940A	2013	1	70,00	2,10	15003A000730000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					288,40	14,53	
Importo totale della cartella							euro 302,93
Pagamento rata unica							euro 302,93

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali.

Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

segue

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna
Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate 94100 ENNA EN

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

ARENA IGNAZIO
PAXHIA MARIANNA
PAXHIA GAETANO
DI MARCO MARIA
PAXHIA LUIGI
ARENA ANGELO
BERTOLO CONCETTA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI NICOSIA
anno 2013 numero 000000486 sottonumero 0

Ruolo n. 2016/000015.

Reso esecutivo in data 11-12-2015.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2013	109T Registro varie proporzionali			
2	2013	671T Sanzione pecuniaria imposta di registro	168,00	5,04	10,08
3	2013	940A Costo della notifica degli atti	50,40	1,51	3,02
			70,00	2,10	4,20
Totale			288,40	8,65	17,30
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 297,05	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 305,70	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

AVVISI DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI E NON RISCOSSI.

Riscossione Sicilia SpA
Piazza Villadoro 1/3
94100 ENNA



COMUNE DI ASSORO
Arrivata il 16 GIU, 2016
Per ricevuta 4567

Destinatario
Spett. COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

CPUS R PARISI-GERMIGLI

notifica

Oggi 15/06/16 ASSORO IV lo sottoscritto CRISA 280
in

ho notificato la presente cartella di pagamento

☐ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata
al signor CRISA 280

che si è qualificat

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

☐ depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario.

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

del _____ al _____
data _____

p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02359

CONTI CORRENTI POSTALI Ritenuta di Versamento

Harco Poste

CONTI CORRENTI POSTALI Ritenuta di Accredito

Harco Poste



sul
C/C n.1 2488979 di Euro 302,40

Intestato a:

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI ASSORO

Residente in: 94010 ASSORO EN

Cod. Fiscale: 00052420866

N. Documento: 29420160000345425/000

Cod. Rav: 81030634322723989

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
81030634322723989	



sul C/C n.1 2488979

TD 247

INTERSTATO A:

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030634322723989

di Euro 302,40



29481030634322723989

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030634322723989
Eseguito da: COMUNE DI ASSORO	
Residente in: 94010 ASSORO EN	
Cod. Fiscale: 00052420866	
N. Documento: 29420160000345425/000	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Importo in euro

numero conto

Id

Art. DB/SSIC E0115 del 2.11.2001

<081030634322723989>

00000302+40>

12488979<

247>

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I **diritti di notifica** rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli **oneri di riscossione** rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i **carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015**, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le **spese esecutive** rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

segue

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario

segue

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00052420866****NUMERO CARTELLA: 294 2016 00003454 25****RIIONE O ZONA:****GRUPPO: 0015**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2016/000012	109T	2014	1	200,00	6,00	15003A000692000
2	2016/000012	671T	2014	1	60,00	1,80	15003A000692000
3	2016/000012	940A	2014	1	24,00	0,72	15003A000692000
4	2016/000012	240T	2014	1	3,88	0,12	15003A000692000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					287,88	14,52	
							euro 302,40
Importo totale della cartella							
Pagamento rata unica							euro 302,40

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute**

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

segue

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio
territoriale Caltanissetta
Viale Regina Margherita 43 93100 CALTANISSETTA CL

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
PARISI GIUSEPPE
GENTILE GIAN LUIGI

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da CORTE DI APPELLO DI CL
anno 2014 numero 000000604 sottonumero 0

Ruolo n. 2016/000012.

Reso esecutivo in data 15-12-2015.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIUSEPPE DI FRANCESCO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta-ufficio territoriale Caltanissetta, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Tributo	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2014	109T	Registro varie proporzionali				
2	2014	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro		200,00	6,00	12,00
3	2014	940A	Costo della notifica degli atti		60,00	1,80	3,60
4	2014	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia		24,00	0,72	1,44
					3,88	0,12	0,23

Totale

287,88 8,64 17,27

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **296,52**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **305,15**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

OMESSA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA PROMOSA DALCOMUNE DI ASSORO C/PARISI GIUSEPPE + 1 PORTANTE RIGETTO

Riscossione Sicilia SpA
Piazza Villadoro 1/3
94100 ENNA



Dinghi
14/6/2016

COMUNE DI ASSORO
Arrivata il 14 GIU 2016
Per ricevuta 4919

Destinatario
Spett. COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

CAUSA A RECESSIONE

notifica

Oggi ASSORO 14/6 ho sottoscritto COCIANO GIUSEPPE
CRISA 280 ho notificato la presente cartella di pagamento
in _____

☒ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor _____

_____ che si è qualificato _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità _____

☐ il rifiuto _____

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____
data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta: 02351

CONTI CORRENTI POSTALI Riscossione di versamento

Bollo Postale

CONTI CORRENTI POSTALI Riscossione di versamento

Bollo Postale



sul
C/C n.12488979 di Euro 2.450,15

Intestato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da **COMUNE DI ASSORO**

Residente in: **94010 ASSORO EN**

Cod. Fiscale: **00052420866**

N. Documento: **2942015000814510/001**

Cod. Rav: **8103063431119112**

IMPORTO TOTALE



sul C/C n.12488979

TD 247

INTESATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030634311119112

di Euro 2.450,15

29481030634311119112

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Indirizzo cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Importo in euro

14

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	8103063431119112
Eseguito da: COMUNE DI ASSORO	
Residente in: 94010 ASSORO EN	
Cod. Fiscale: 00052420866	
N. Documento: 2942015000814510/001	

Art. DB-SSC-E0115 del 2/11/2007

SCADENZA

CODICE RAV

8103063431119112

<081030634311119112>

00002450+15> 12488979< 247>



Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettuati il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

segue

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Decreto legislativo n. 546/1992)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il D.L. n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione, per 90 giorni, della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento dell'istanza o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del ricorso.

Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Decreto legislativo n. 546/1992)

segue

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00052420866****NUMERO CARTELLA: 294 2015 00088145 10/001****RIIONE O ZONA:****GRUPPO: 0015**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/000290	109T	2013	1	1.783,20	82,92	15003A000617000
2	2015/000290	671T	2013	1	534,96	24,88	15003A000617000
3	2015/000290	940A	2013	1	17,50	0,81	15003A000617000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					2.335,66	114,49	
Importo totale della cartella							euro 2.450,15
Pagamento rata unica							euro 2.450,15

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute**

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'Ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Pagamento a rate

La informiamo che, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Maggiori informazioni (modulistica, normativa in materia, ecc.) sono disponibili sul sito internet www.riscossionesicilia.it. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

segue

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna

Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate 94100 ENNA EN

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
ACQUAENNA S.C.P.A.

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI NICOSIA
anno 2013 numero 000000421 sottonumero 0

Ruolo n. 2015/000290.
Reso esecutivo in data 13-11-2015.
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2013	109T	Registro varie proporzionali	1.783,20	82,92	142,66
2	2013	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	534,96	24,88	42,80
3	2013	940A	Costo della notifica degli atti	17,50	0,81	1,40
Totale				2.335,66	108,61	186,86
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 2.444,27		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 2.522,52		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

AVVISI DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI E NON RISCOSSI.

Riscossione Sicilia SPA
Piazza Villaduro 1/3
94100 ENNA



COMUNE DI ASSORO
Arrivata il 16 GIU. 2016
Per ricevuta 4562

Destinatario
Spett. COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

C.D.U.S. D. IMPRETER

notifica

Oggi

ho notificato la presente cartella di pagamento

☐ personalmente
al destinatario

☒ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,

Capitano Mazzini
signor

che si è qualificato
destinatario con raccomandata
Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e

☐ l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta	
p. Il Sindaco	
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE	
dal	al
data	
p. Il Sindaco	

Num. richiesta: 02359

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 294 2016 00003455 26

CONTI CORRENTI POSTALI Riscossione di Versamento

Banco Posta

€ sul C/C n. 12488979 di Euro 1.084,04

Intestato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI ASSORO
Residente in: 94010 ASSORO EN

Cod. Fiscale: 00052420866
N. Documento: 29420160000345526/000
Cod. Rav: 81030634322726926

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

SCADENZA	CODICE RAV
	81030634322726926

CONTI CORRENTI POSTALI Riscossione di Accredito

Banco Posta

€ sul C/C n. 12488979
TD 247

INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. EN - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030634322726926

29481030634322726926

SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030634322726926
Eseguito da: COMUNE DI ASSORO Residente in: 94010 ASSORO EN Cod. Fiscale: 00052420866 N. Documento: 29420160000345526/000	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
numero conto

<081030634322726926>

00001084+04>

12488979<

247>

Banco Posta

Ata F8553C-E015 del 2/11/2001

Id

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell' intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all' Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l' accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall' Agente della riscossione

Gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all' Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell' Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro **SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardo pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

segue

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicetpa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
- Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 00052420866
NUMERO CARTELLA: 294 2016 00003455 26
RIONE O ZONA: GRUPPO: 0015

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2016/000044	109T	2014	1	785,00	23,55	15003A001020000
2	2016/000044	671T	2014	1	235,50	7,07	15003A001020000
3	2016/000044	940A	2014	1	26,25	0,79	15003A001020000
Totale					1.046,75	37,29	
Importo totale della cartella					euro 1.084,04		
Pagamento rata unica					euro 1.084,04		

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute
Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni
Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzare l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento
Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è possibile presentare, all'Agente della riscossione, **domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili**. Le rate del piano di rateizzazione possono essere pagate anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente. Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di
Enna
Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate 94100 ENNA EN

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
IMPRETER SRL IN FALLIMENTO
REGIONE SICILIANA

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI ENNA
anno 2014 numero 000000274 sottounumero 0

Ruolo n. 2016/000044.

Reso esecutivo in data 14-01-2016.

Ruolo straordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA.
Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Enna - ufficio territoriale di Enna, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di	Oneri di
		Tributo		scadenze	scadenze
1	2014	109T Registro varie proporzionali	785,00	23,55	47,10
2	2014	671T Sanzione pecuniaria imposta di registro	235,50	7,07	14,13
3	2014	940A Costo della notifica degli atti	26,25	0,79	1,58
Totale			1.046,75	31,41	62,81

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **1.078,16**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **1.109,56**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

AVVISI DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI E NON RISCOSSI. PERICOLO DI RISCOSSIONE EX ART. 11 D.P.R.

N.602/1973.

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

C.Ron. 3781/16

AVVISO NUM. 2015/001/SC/000003052/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA (TXQ)

Il sottoscritto **DIRETTORE** PROVINCIALE BONINA ANTONIO

avverte

COMUNE DI ASSORO

DOMICILIATO IN
VIA CRISA 280 94010 ASSORO (EN)
IN QUALITA' DI ATTORE

COMUNE DI ASSORO
Arrivata il **19 LUG. 2016**
C.F. 00052420866
Per ricevuta **5429**

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003052/2015

DEL 21/10/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA

e per i seguenti motivi:

L'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE REPERTORIO N.3052/2015 DEL TRIBUNALE DI ENNA, RICHIESTO DA COMUNE DI ASSORO C/ AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA DI GUARRERA FRANCESCO PAOLO & C. SNC, È STATA LIQUIDATA AI SENSI ART.40 D.P.R. N.131/86 CHE, PER E OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA, PREVEDE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA. INOLTRE, AI SENSI DELL'ART.8 NOTA II PARTE I DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N.131/1986 E' STATA APPLICATA L'ALiquOTA DEL 3% SUGLI INTERESSI CALCOLATI COME IN MOTIVAZIONE. LA LIQUIDAZIONE E' STATA COSÌ EFFETTUATA:

CONDANNATORIO DI € 2.706,73 (SOGGETTO IVA)	€ 200,00;
ENUNCIAT.TITOLO BASATO SU FATTURE (FISSA)	€ 200,00;
INTERESSI LEGALI	€ 5,00;

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	405,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		422,50 EURO

DATA

04/07/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

BONINA ANTONIO

**IL RESPONSABILE
DEL PAF DI NICOSIA***

Biancarosa Silvia

*Firma su delega del Direttore Prov.le

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2015/001/SC/000003053/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA (TXQ)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE BONINA ANTONIO

avverte

COMUNE DI ASSORO

DOMICILIATO IN
VIA CRISA 280 94010 ASSORO (EN)
IN QUALITA' DI ATTORE

COMUNE DI ASSORO

Arrivata il 19 LUG. 2016

C.F. 00052420866

Per ricevuta

5429

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003053/2015

DEL 21/10/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ENNA

e per i seguenti motivi:

L'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE REPERTORIO N.3053/2015 DEL TRIBUNALE DI ENNA, RICHIESTO DA COMUNE DI ASSORO C/ AUTOSERVIZI FRATELLI GUARRERA DI GUARRERA FRANCESCO PAOLO & C. SNC, È STATA LIQUIDATA AI SENSI ART.40 D.P.R. N.131/86 CHE, PER E OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA, PREVEDE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA. INOLTRE, AI SENSI DELL'ART.8 NOTA II PARTE I DELLA TARIFFA ALLEGATA AL D.P.R. N.131/1986 E' STATA APPLICATA L'ALiquOTA DEL 3% SUGLI INTERESSI CALCOLATI COME IN MOTIVAZIONE. LA LIQUIDAZIONE E' STATA COSÌ EFFETTUATA:
CONDANNATORIO DI € 6.695,64 (SOGGETTO IVA) € 200,00;
ENUNCIATZ.TITOLO BASATO SU FATTURE (FISSA) € 200,00;

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	400,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50

TOTALE DOVUTO 417,50 EURO

DATA

04/07/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

BONINA ANTONIO

IL RESPONSABILE
DEL PAF DI NCOSIA

Biancarosa Stivala

*Firma su delega del Direttore Prov.le